

CONSIGLIO DI STATO: I COMUNI NON POSSONO CONDIZIONARE L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE QUOTE ALBERGHIERE DELLE RSA PER MOTIVI ECONOMICI

Con la sentenza n. 46/2017 il Consiglio di Stato ha preso in esame la questione dell'integrazione della quota alberghiera a carico di una «*persona ultrasessantacinquenne in condizione di handicap grave, in quanto affetto da deficit cognitivo conclamato con il morbo di Alzheimer*» inserita dal mese di maggio 2009 in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale e deceduta nel 2015.

Con istanza del 28 settembre 2009, i due figli dell'infermo, difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, avevano «*chiesto al Comune di Legnano di farsi carico dell'integrazione della retta versata per l'inserimento presso la Rsa applicando il criterio dell'Isee*».

L'Amministrazione comunale si era rifiutata di intervenire adducendo vari pretesti, fra i quali l'illegittimo richiamo dell'articolo 433 del codice civile sull'obbligo degli alimenti (1); aveva anche sostenuto che la sede del ricovero doveva essere previamente approvata dai propri uffici.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che «*la pretesa comunale di imporre alla persona richiedente una previa concertazione circa la struttura appropriata presso la quale ricoverarsi, al fine di ottenere l'integrazione economica della retta da parte del Comune, è illegittima perché contrastante, a livello della legislazione nazionale, non solo con l'articolo 6, comma 4, della legge n. 328/2000 (che prevede la sola previa informazione del Comune, come ora si dirà), ma anche, a livello di legislazione regionale lombarda, con gli articoli 2 e 7 della legge regionale n. 3 del 2008, che garantisce la libertà di scelta dell'assistito, salvo i limiti dell'appropriatezza,*

che nel caso di specie, incontestabilmente, è stata valutata al momento dell'inserimento dell'assistito presso la Rsa».

Il Consiglio di Stato puntualizza altresì che «*l'appropriatezza del ricovero, che compete all'autorità sanitaria, non può essere messa in discussione dal Comune chiamato ex lege all'integrazione della retta*».

Di particolare importanza anche le affermazioni del Consiglio di Stato in merito alla pretesa del Comune di Legnano volta a condizionare l'erogazione dell'integrazione alla disponibilità di bilancio: «*L'articolo 14 del nuovo regolamento Isee, approvato dal Consiglio comunale di Legnano con delibera n. 26 del 9 marzo 2016, non può tradursi in un sindacato sulla scelta dell'assistito e sul ricovero del paziente, pena la violazione dei diritti inviolabili all'assistenza e alla salute e la lesione del principio di eguaglianza sostanziale, tutti costituzionalmente garantiti*» per cui «*l'integrazione della retta deve certo tener conto delle esigenze finanziarie del Comune, secondo un ragionevole equilibrio tra i valori costituzionali in gioco (sulla necessità di questo contemperamento v. in generale, di recente, Consiglio di Stato, Sezione III, 20 luglio 2016, n. 3297), ma queste ultime non possono assurgere giammai, come pretende il Comune appellante, a ragioni condizionanti addirittura il ricovero dell'assistito, che necessiterebbe di un previo assenso del Comune, né possono totalmente annullare il "nucleo irriducibile" del fondamentale diritto all'assistenza che spetta alla persona bisognosa di ricovero stabile presso strutture residenziali, sì da concludersi, illegittimamente, nell'integrale rigetto dell'istanza volta ad ottenere una compartecipazione al pagamento della retta, dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 328 del 2000*».

(1) Come abbiamo più volte segnalato, gli alimenti, com'è previsto dal primo comma dell'articolo 438 del Codice civile, possono essere chiesti esclusivamente dagli interessati.

GUARDIA DI FINANZA: EVASIONE FISCALE 2010-2014 A 75,8 MILIARDI

Secondo "Avvenire" del 19 gennaio 2017 «*l'evasione fiscale consapevole da mancata o sottodichiarazione ammonta in media nel quinquennio 2010-2014 a 75,8 miliardi di euro*». Lo ha precisato il Comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi. Dunque dal 2010 al 2014 l'ammontare totale dell'evasione fiscale è stata di ben 379 miliardi di euro.